



○ ORIGINALE

● COPIA

COMUNE DI CIVITAQUANA

C.A.P. 65010

Provincia di Pescara

Piazza Umberto I° n° 26

C. F. 80001190687 P.I. 00219500683 Tel. 085848219 Telefax 085848540

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO	06	DEL 30/04/2016
Oggetto: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). I.M.U. e TASI . Provvedimenti.-		

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 12.00 si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi nei modi e termini di legge e di Statuto, in sessione straordinaria ed in prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in prosieguo di seduta, risultano presenti ed assenti, in seduta pubblica, i seguenti componenti:

	Presente	Assente
1. CIARFELLA ANGELO	X	
2. FINOCCHIO LAURA	X	
3. FINOCCHIO ANDREA	X	
4. CHIULLI EDOARDO	X	
5. DI BLASIO TANIA	X	
6. ROSINI ALESSANDRO	X	
7. CONCORDIA MARA		X
8. TRABUCCO LEONARDO	X	
9. TRABUCCO ENZO	X	
10. DI BERTO EGIDIO	X	
11. DI PROFIO MARINO	X	

Assegnati n. 11

In carica n. 11

Presenti n. 10

Assenti n. 1

Assiste il Segretario Comunale Dr. Di Lorenzo Piergiorgio

Assume la Presidenza il Dr. Ciarfella Angelo, Sindaco, il quale constatato il numero legale dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che prima dell'inizio della trattazione del presente argomento è entrato in aula il consigliere Mara Concordia – presenti n. 11 .-

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Richiamati:

- il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Rilevato che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote in altre scadenze. Infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data (30 aprile 2016), i termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali. Ciò in virtù:

- dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- e dell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento

Vista la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al *comma 26* la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di *comma di chiusura* per inibire agli enti locali un ulteriore "giro di vite" tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI): *“26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”*

Visto quel che prevede la medesima legge di Stabilità anno 2016 in materia di IMU e TASI di seguito elencato:

TASI.

- a) art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016: viene eliminata la TASI sulla prima casa, (esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) "(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";
- b) comma 14 lettera c): riduzione TASI per i beni merce: comma 14 lettera c): "c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»;
- c) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari "imbullonati": "21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.";
- d) comma 28: possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%): comma "28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015."
- e) commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato: 53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento». 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento».

IMU.

- a) comma 10 lettera b): "sconto" della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; riduzione del 50% per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune. "b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;"
- b) Comma 13. Nuovi criteri per l'esenzione IMU dei terreni agricoli. Per quanto riguarda le imprese è stata eliminata l'IMU sui terreni agricoli e quella sugli imbullonati (comma 21 – vedi testo sopra riportato), ovvero i macchinari fissi al suolo delle aziende. "13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. "

c) Comma 25. Cancellata la norma che prevedeva l'introduzione dell'imposta municipale secondaria: "25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato."

d) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari "imbullonati". (vedi testo sopra riportato).

e) commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato (vedi testo sopra riportato).

Tanto premesso e considerato.

Viste:

- la Delibera di consiglio comunale n. 9 del 30 luglio 2015 relativa alla componente TASI con "OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione piano finanziario e tariffe", che s'intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale e di determinare per l'anno 2016 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, della L. 28 dicembre 2015 n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2015:

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

GRUPPO CATASTALE	ALIQUOTA TASI
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1 – A/8 – A/9)	0,00 per mille (0,00%)
detrazione per le rendite catastali (abitazione principale esclusa pertinenza) inferiori ad €. 500,00;	€. 0,00
Altri Immobili	ESENTI

- la Delibera di consiglio comunale n. 9 del 30 luglio 2015 relativa alla componente IMU con "OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione piano finanziario e tariffe", che s'intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale e di determinare per l'anno 2016 le seguenti aliquote e detrazioni

CATEGORIA	ALIQUOTA IMU %
Abitazione principale	4,0 per mille 0,40%
Pertinenze Abitazioni principali (C2 - C6 e C7 massimo una sola per ogni categoria catastale)	4,0 per mille 0,40%
Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (base imponibile ridotta del 50%)	10,6 per mille 1,06%
Aliquote di base (escluse le unità immobiliari assoggettate ad aliquote agevolate)	10,6 per mille 1,06%
Aree fabbricabili	7,8 per mille 0,78%
Abitazione non principale locata con contratto registrato di durata almeno di 12 mesi	7,6 per mille 0,76%
Fabbricati C1 - C3 - D1 – D2 e D8, utilizzate esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa direttamente dai proprietari che abbiano residenza anagrafica se persone fisiche, o sede legale se società nel comune di Civitaquana	7,6 per mille 0,76%
Terreni agricoli	ESENTI

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, letto d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267 - 2000

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile; Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari (gruppo di minoranza) espressi per alzata di mano

DELIBERA

1) Di prendere atto della disposizione "blocca aumenti tariffari" contenuta nella legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di comma di chiusura per inibire agli enti locali un ulteriore "giro di vite" tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI): "26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

2) Di approvare e confermare pertanto, anche in conseguenza di quanto riportato al punto 1 del dispositivo del presente deliberato, a titolo di manovra tariffaria relativa all'anno 2016, le medesime aliquote, relative ad IMU e TASI, relative al 2015 negli stessi importi e percentuali dell'anno 2015 quali esposti in dettaglio nella delibera di consiglio comunale numero 9 del 30/04/2015 in premessa citate, e che qui si intende richiamata, ovvero:

- la Delibera di consiglio comunale n. 9 del 30 luglio 2015 relativa alla componente TASI con "OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione piano finanziario e tariffe", che s'intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale e di determinare per l'anno 2016 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, della L. 28 dicembre 2015 n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2015:

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

GRUPPO CATASTALE	ALiquOTA TASI
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1 – A/8 – A/9)	0,00 per mille (0,00%)
detrazione per le rendite catastali (abitazione principale esclusa pertinenza) inferiori ad €. 500,00;	€. 0,00
Altri Immobili	ESENTI

- la Delibera di consiglio comunale n. 9 del 30 luglio 2015 relativa alla componente IMU con "OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione piano finanziario e tariffe", che s'intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale e di determinare per l'anno 2016 le seguenti aliquote e detrazioni

CATEGORIA	ALiquOTA IMU %
Abitazione principale	4,0 per mille 0,40%
Pertinenze Abitazioni principali (C2 - C6 e C7 massimo una sola per ogni categoria catastale)	4,0 per mille 0,40%

Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (base imponibile ridotta del 50%)	10,6 per mille 1,06%)
Aliquote di base (escluse le unità immobiliari assoggettate ad aliquote agevolate)	10,6 per mille 1,06%)
Aree fabbricabili	7,8 per mille 0,78%
Abitazione non principale locata con contratto registrato di durata almeno di 12 mesi	7,6 per mille 0,76%
Fabbricati C1 - C3 - D1 – D2 e D8, utilizzate esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa direttamente dai proprietari che abbiano residenza anagrafica se persone fisiche, o sede legale se società nel comune di Civitaquana	7,6 per mille 0,76%
Terreni agricoli	ESENTI

- di confermare altresì, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Categoria A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

Di dare atto che la presente deliberazione consiliare sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze in via telematica all'indirizzo: www.portalefederalismofiscale.gov. e pubblicata sul sito istituzionale;

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data 26/4/2016

Il Responsabile del Servizio

F.to Rag. Chiulli Patrizio

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....
.....
.....

rilascia:

- PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
 PARERE NON NECESSARIO

Data 26/4/2016

Il Responsabile del servizio finanziario

F.to Rag. Chiulli Patrizio

Il presente atto viene così sottoscritto:

Il Presidente
F.to Dr. Ciarfella Angelo

Il Segretario
F.to Dott. Di Lorenzo Piergiorgio

=====

Reg. Pubblicazioni n. 133 / 2016.

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

E' copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li 16/05/2016.



Il Messo Notificatore
Rag. Paolo Mazza

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000*).

E' copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li

Timbro